



CITTÀ di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO
PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI
NORME TECNICHE

entrato in vigore il 28 maggio 2014
ultime modifiche apportate in vigore dal 25 ottobre 2017

Approvato con deliberazioni di C.C.:
- n. 18 del 14.4.2014
- n. 43 del 25.9.2017

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Obiettivi del Piano
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Classificazione degli impianti pubblicitari

CAPO II - PUBBLICITA' COMMERCIALE

- Art. 4 Categorie di impianti consentite
- Art. 5 Insegne di esercizio
- Art. 6 Altri mezzi pubblicitari
- Art. 7 Pubblicità fonica
- Art. 8 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali
- Art. 9 Limitazioni
- Art. 10 Titoli autorizzativi
- Art. 11 Variazione messaggio pubblicitario
- Art. 12 Impianti non soggetti ad autorizzazione
- Art. 13 Rimozione del mezzo pubblicitario
- Art. 14 Distribuzione di opuscoli, volantini o altro materiale pubblicitario
- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Collocazione degli impianti e deroghe
- Art. 17 Abaco specifico
- Art. 18 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento di carburante
- Art. 19 Schede inserimento impianti privati

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 20 Tipologia degli impianti di pubblica affissione
- Art. 21 Identificazione
- Art. 22 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale
- Art. 23 Affissioni necrologiche
- Art. 24 Schede inserimento impianti di pubblica affissione

CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

- Art. 25 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta
- Art. 26 Identificazione
- Art. 27 Schede inserimento impianti di affissione diretta

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 28 Tolleranze, norme transitorie e finali
- Art. 29 Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Regolamento

Obiettivo principale del Regolamento degli impianti pubblicitari è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree private, pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.

Oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, il presente Regolamento si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico-architettonici e paesaggistici presenti nel territorio comunale.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il Regolamento stabilisce le norme e le condizioni da osservare per il collocamento sia permanente che temporaneo degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati, nonché le eventuali deroghe all'interno dei centri abitati come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.4.1992 n.285.

Fuori dai centri abitati l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, dagli artt. da 47 a 59 del DPR 16.12.1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione della pubblicità in determinati luoghi e su particolari immobili.

Le caratteristiche e le prescrizioni previste dal presente regolamento per le insegne di esercizio (art. 5) si applicano anche fuori dai centri abitati, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 3 Classificazione degli impianti pubblicitari

Ai fini del Regolamento, per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto destinato a diffondere messaggi pubblicitari.

Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata di esposizione e finalità del messaggio.

Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con quanto disposto dalle prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada, ulteriormente specificate dalle presenti norme.

La durata di esposizione distingue gli impianti in:

- a) permanenti: manufatti saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale, la cui installazione è subordinata all'ottenimento di un titolo autorizzativo la cui validità non è superiore a 3 anni
- b) temporanei: manufatti aventi caratteristiche di provvisorietà, ovvero una durata espositiva non superiore a 12 mesi;

In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura istituzionale o commerciale.

CAPO II – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Art. 4 Categorie di impianti consentite

Per impianti di pubblicità commerciale si intendono tutti gli impianti di proprietà privata, collocati su aree private e o pubbliche, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni e/o servizi.

Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare le caratteristiche e le prescrizioni riportate ai successivi articoli nonché nell'abaco generale, le cui schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per l'impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti pubblicitari, siano essi temporanei o permanenti.

Art. 5 Insegne di esercizio

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

Le insegne di esercizio si distinguono, in base alla loro collocazione, in:

- a) frontali: in aderenza a un edificio;
- b) a tetto: in sommità a un edificio, oltre la linea di gronda (quest'ultima definita come l'intersezione tra il paramento esterno della facciata e l'estradosso della copertura);
- c) a bandiera: sporgenti da un edificio e ortogonali alla facciata;
- d) su recinzione: fissate alla recinzione;
- e) su supporto proprio ancorato a terra;

L'insegna di esercizio può essere:

- a) luminosa: costituita da una sorgente interna (cassonetti illuminati mediante corpi luminosi posti internamente; filamenti neon);
- b) illuminata: l'illuminazione è costituita da corpi illuminanti esterni all'insegna con il fascio luminoso rivolto ad essa;
- c) opaca: non luminosa né illuminata.

In zona agricola non è consentita l'installazione di insegne luminose.

Le insegne FRONTALI:

- a) relativamente agli edifici produttivi, commerciali e direzionali, ricadenti nelle zone D dello strumento urbanistico, possono avere un'altezza massima pari al 20% dell'altezza della facciata se luminose o illuminate; se opache possono avere una superficie pari a quella della facciata;
- b) in tutte le altre zone possono avere un'estensione massima pari al 20% della superficie della facciata esterna corrispondente ai locali dell'attività da pubblicizzare;

Le insegne A TETTO:

- a) sono consentite solo su edifici produttivi, commerciali e direzionali ricadenti nelle zone D dello strumento urbanistico;
- b) possono avere un'altezza massima pari al 20% dell'altezza della facciata;
- c) in caso di più attività presenti nella stessa struttura dovranno essere realizzate a elementi modulari, con medesimo materiale e altezza.

Le insegne A BANDIERA:

- a) sono consentite solo se prospettanti su marciapiedi o aree pedonali o private e devono distare almeno 50 cm dal filo esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata;
- b) l'altezza dal suolo non può essere inferiore a 2,20 m e possono sporgere dalla facciata un massimo di 50 cm fino a 4,50 m di altezza, 100 cm oltre 4,50 m di altezza;
- c) la dimensione massima è pari a 10 mq se parallele al senso di marcia dei veicoli, 2 mq se non parallele.

Le insegne SU RECINZIONE

- a) possono avere dimensioni massime di m 5 x 1 x 0,20 (*larghezza x altezza x spessore*) senza comunque superare l'altezza della recinzione e senza invadere l'area destinata alla circolazione
- b) è ammessa una sola insegna su recinzione per ogni attività;
- c) non devono ostacolare la visibilità in uscita dagli accessi carrai;

Le insegne SU SUPPORTO PROPRIO ANCORATO A TERRA

- a) possono avere dimensioni massime di m 2,00 x 6,50 x 0,75 (*larghezza x altezza da terra x spessore*);
- b) in caso di più attività presenti nella stessa struttura dovranno essere realizzate a elementi modulari con medesimo materiale e altezza;
- c) in ogni caso l'insegna dovrà essere compatibile con il contesto urbano in cui si inserisce.

SONO CONSENTITE DEROGHE ALLE DIMENSIONI LINEARI SOPRA SPECIFICATE PER:

- a) attività di interesse pubblico (uffici e servizi pubblici, farmacie, ...)
- b) distributori stradali di carburante;

Art. 6 Altri mezzi pubblicitari

IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO

Manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

La gestione degli impianti pubblicitari di servizio può essere gestita in forma diretta o data in concessione nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento dei servizi comunali.

L'installazione di nuovi impianti pubblicitari di servizio su aree pubbliche, in aggiunta a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, viene autorizzata ai sensi dell'art. 10.

BACHECA

Vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie.

IMPIANTI DI PUBBLICITÀ A MESSAGGIO VARIABILE

Qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.

PIRAMIDE E/O PRISMA

Manufatto di carattere temporaneo con forma geometrica omonima, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportata con materiali di qualsiasi natura.

PORTAMANIFESTI

Struttura destinata all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili da installare esclusivamente all'interno delle vetrine di esercizi commerciali/direzionali.

VIDEO

Monitor posizionato all'interno della vetrina che trasmette a circuito chiuso immagini fisse, contenenti esclusivamente messaggi pubblicitari relativi all'esercizio commerciale, alle vendite straordinarie, all'attività, o ai propri servizi, iniziative o offerte.

La durata dell'immagine sarà valutata dalla Polizia Locale in base alle caratteristiche della strada e alla natura del traffico che la interessa.

GIGANTOGRAFIE

La collocazione di gigantografie sui prospetti ciechi degli edifici, su ponteggi e/o impalcature, è ammessa entro il limite di mq. 20 e comunque non superiore a due terzi della superficie del prospetto. E' fatto salvo quanto previsto per le insegne di esercizio su fabbricati ricadenti nelle zone D.

PUBBLICITA' IMMOBILIARE e SU CANTIERI EDILI

Per gli edifici in costruzione e/o per quelli a cui è stato rilasciato un titolo edilizio in corso di validità, ai soli fini della pubblicizzazione dell'intervento e/o delle ditte che vi intervengono, potrà essere installato presso l'area di cantiere uno o più cartelli di dimensione massima complessiva non superiore a 20 mq, per un tempo non superiore alla durata del cantiere medesimo.

I cartelli e gli striscioni riguardanti la locazione e/o compravendita di immobili dovranno avere dimensione massima di 20 mq e potranno essere installati esclusivamente nell'area o sull'edificio interessato.

I cartelli di locazione e/o compravendita di immobili con superficie fino a 0,25 mq (corrispondente al formato UNI A2) non sono soggetti ad autorizzazione qualora privi di indicazioni a carattere pubblicitario.

CONTENITORI /DISPENSER/CAVALLETTI

Manufatti non ancorati stabilmente al suolo, idonei alla diffusione di messaggi, volantini e pubblicazioni periodiche, collocati su area soggetta ad uso pubblico.

MANIFESTI INTERNI A VETRINE

Rientrano in questa categoria i manifesti cartacei riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative in genere di rilevante interesse pubblico (sotto il profilo culturale e sociale) e quelli promossi o patrocinati dal Comune, esposti all'interno delle vetrine e porte d'ingresso.

L'esposizione è ammessa in tutto il territorio comunale.

Le dimensioni massime consentite sono di 1 metro quadrato.

Sono ammessi manifesti pubblicizzanti soggetti terzi riferiti a: manifestazioni, spettacoli ed iniziative varie, anche di natura commerciale, se esposti completamente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico.

TARGHE

Si considera "targa" un manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi

natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc ecc) contenente scritte in caratteri alfanumerici ed eventualmente simboli o marchi, indicanti professioni e attività in genere poste in opera in aderenza alla facciata dell'edificio in prossimità dell'ingresso alla sede o, in alternativa, sulla recinzione qualora tra l'ingresso e la pubblica via sia interposto un giardino privato.

Le dimensioni massime sono pari a cm 42x29,7 (UNI A3) per ogni attività; in caso di più attività presenti nella stessa struttura le targhe dovranno essere realizzate da elementi modulari con medesimo materiale e dimensioni.

Le targhe non possono essere luminose né per luce propria né per luce indiretta.

Le targhe, entro queste caratteristiche e dimensioni, non sono soggette ad autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti in materia di canone o imposta di pubblicità.

Impianti con caratteristiche e dimensioni diverse da quanto sopra specificato vanno considerati come "insegne di esercizio".

VETROFANIE

Consistono nella riproduzione, con pellicole adesive applicate alle superfici trasparenti delle vetrine, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici dell'attività svolta all'interno dell'immobile.

Le vetrofanie possono occupare una superficie massima pari al 20% della superficie trasparente della singola vetrina e comunque con un massimo di 5 mq. complessivi per ciascuna attività.

Le vetrofanie aventi le suddette caratteristiche e dimensioni, non sono soggette ad autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti in materia di canone o imposta di pubblicità.

Impianti con caratteristiche e dimensioni diverse da quanto sopra specificato vanno considerati come "insegne di esercizio".

TENDE PUBBLICITARIE

Si definisce "tenda pubblicitaria" un manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, contenente scritte in caratteri alfanumerici ed eventualmente simboli o marchi finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici dell'attività svolta all'interno dell'esercizio, posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di attività in genere.

Le tende devono osservare le seguenti disposizioni:

- a. devono essere rientranti, o riavvolgibili;
- b. l'altezza delle scritte, di simboli o immagini non deve essere comunque superiore complessivamente a 30 cm.;
- c. l'altezza dal suolo, in ogni punto, non dovrà essere inferiore a cm. 220 ed il limite della tenda dovrà distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede.

Le tende, aventi le suddette caratteristiche e dimensioni, non sono soggette ad autorizzazione, fatti salvi gli adempimenti in materia di canone o imposta di pubblicità.

Impianti con caratteristiche e dimensioni diverse da quanto sopra specificato vanno considerati come "insegne di esercizio".

BANDIERE PUBBLICITARIE

Si definisce "bandiera pubblicitaria" un drappo di stoffa o altro materiale flessibile sorretto da una struttura rigida fissa o mobile, contenente scritte in caratteri alfanumerici ed eventualmente simboli o marchi finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici dell'attività svolta all'interno dell'esercizio, posto sulla facciata dell'edificio o nell'area di pertinenza.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

E' vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata in vista della pubblica via, di veicoli a motore e/o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (cosiddette vele). Su detti veicoli in sosta, sia su area pubblica che privata, la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero oscurata in modo tale che sia priva di efficacia.

L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del Codice della Strada. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto di terzi, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del DPR 495/92, sui veicoli appartenenti allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, alle ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11.8.1991, n. 266, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

ALTRE FORME PUBBLICITARIE

Per "altra forma pubblicitaria" si intende un manufatto che, conseguentemente a nuove normative, a tecnologie avanzate (nuove invenzioni), oppure per specifiche richieste del mercato pubblicitario, non rientri nelle caratteristiche elencate nei precedenti articoli.

In caso di nuova forma pubblicitaria, questa potrà essere sottoposta al parere del Settore Assetto ed Utilizzo del Territorio e della Polizia Locale al fine di esprimere un parere vincolante di assenso o diniego alla nuova tipologia.

Art. 7 Pubblicità fonica

Per pubblicità fonica si intende la pubblicità effettuata a mezzo di qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

La pubblicità fonica è vietata, fatta salva quella relativa a manifestazioni culturali, sportive, religiose e del tempo libero che sarà consentita secondo prescrizioni e orari contenute nel provvedimento autorizzativo.

Art. 8 Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.

Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.

I manufatti destinati alla pubblicità temporanea (quali striscioni, gigantografie, piramidi e prismi) devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate. Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti devono essere documentati prima del ritiro dell'autorizzazione.

La struttura e gli elementi che lo costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di

resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo compongono devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dalle norme UNI CEI per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

Il sistema di illuminazione deve essere realizzato in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 7.8.2009, n.17. Per quanto non espressamente disciplinato si fa riferimento alle norme UNI CEI.

Non è ammesso l'utilizzo di luce intermittente.

Non sono consentite esposizione di raggi laser o di altri tipi di raggi luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste.

Art. 9 Limitazioni.

Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura (culturale, sociale o commerciale), non deve ledere il comune buon gusto o incitare a comportamenti scorretti.

La pubblicità eseguita su teli di protezione ponteggi di cantiere, ovvero di gigantografia può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. In caso di utilizzo di ponteggi predisposti per l'esecuzione di interventi di conservazione di beni tutelati come beni culturali, il soprintendente rilascia nullaosta ai fini pubblicitari della copertura¹.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Entro la fascia di rispetto dei cimiteri, come individuata dallo strumento urbanistico generale, non sono ammesse forme di pubblicità commerciale escluse le insegne di esercizio.

All'interno del Piano d'Area delle Fontane Bianche di Lancenigo, le caratteristiche degli impianti permanenti dovranno essere compatibili con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano la zona e dovranno avere un limitato impatto visivo; in ogni caso, in fregio ai corsi d'acqua naturali individuati negli elaborati del Piano d'Area è vietata l'installazione di insegne di esercizio e di cartelli pubblicitari.

¹ Art. 49, c.3, Codice dei beni culturali ai sensi dell'art. 10 L.137 del 6 luglio 2002 - D.Lgs n.42 del 22 gennaio 2004

Negli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico l'installazione degli impianti permanenti è subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004.

Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Regolamento.

Rientrano nel divieto di cui al punto precedente qualunque manifesto, foglio, locandina che per la loro grafica e/o apposizione alterino il decoro urbano.

Art. 10 Titoli Autorizzativi

La collocazione degli impianti pubblicitari, in tutto il territorio comunale, lungo le strade o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione ai sensi del C.d.S.

L'istanza dovrà essere compilata e trasmessa al SUAP del Comune di Villorba, da parte dell'avente titolo. Ogni richiesta può riguardare un unico procedimento amministrativo, relativo ad un'unica attività o unità immobiliare e deve contenere gli allegati indicati nel modello di domanda.

Il titolo autorizzativo per l'installazione degli impianti pubblicitari permanenti ha validità di 3 anni.

Costituisce motivo ostativo al rilascio di nuove autorizzazioni:

- Il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e delle correlate sanzioni o interessi, connessi a provvedimenti autorizzatori sia precedenti che in corso di validità;
- L'esistenza di esposizioni abusive accertate e verbalizzate dal competente ufficio comunale;
- Le pendenze relative ad eventuali pubblicità o affissioni abusive.

L'esposizione di "STRISCIONI e LOCANDINE ESTERNE" non può superare i 15 giorni consecutivi, se di carattere commerciale e di 30 giorni se di carattere culturale. Decorsi tali termini, lo stesso messaggio pubblicitario non può essere riproposto nella medesima postazione se non dopo un intervallo di almeno 15 giorni.

Art. 11 Variazione messaggio pubblicitario

Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione intendesse variare il messaggio pubblicitario deve darne comunicazione, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. La variazione si intende autorizzata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. La variazione del messaggio non incide sulla durata di validità dell'autorizzazione.

Art. 12 Impianti non soggetti ad autorizzazione

Fatti salvi gli adempimenti in materia di canone e imposte di pubblicità, sono escluse da autorizzazione le seguenti tipologie:

- a) locandine interne sulle vetrine di pubblici esercizi o aperti al pubblico (stadi, palestre, impianti sportivi ecc. ecc.);
- b) pubblicità temporanea a ridosso di banchi del mercato o comunque dei venditori ambulanti.

Art. 13 Rimozione del mezzo pubblicitario

L'amministrazione comunale può ordinare la rimozione dell'impianto pubblicitario, previa diffida, nei seguenti casi:

- a) sopravvenuti motivi di sicurezza e/o interesse pubblico;
- b) per difformità rispetto alla autorizzazione;

- c) per mancato pagamento nei termini del canone, se vi è occupazione di suolo pubblico e dell'imposta o canone comunale sulla pubblicità.

L'interessato dovrà procedere a rimuovere l'impianto pubblicitario entro la data che sarà indicata nell'Ordinanza di rimozione; in caso di inottemperanza, l'impianto verrà rimosso dall'Amministrazione comunale a spese dell'interessato.

Art. 14 Distribuzione di opuscoli, volantini o altro materiale pubblicitario

La distribuzione porta a porta di volantini, deplianti, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo effettuata da soggetti terzi, alternativi al servizio postale pubblico potrà essere effettuata con il deposito nelle cassette postali a ciò predisposte ove non sia esposto esplicito dissenso a riceverla.

Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, effettuata nei modi disciplinati dal presente articolo, sono tenuti a non disperdere i volantini, opuscoli, deplianti, buoni e materiale similare.

E' vietato su tutto il territorio comunale il lancio di volantini, opuscoli, deplianti, buoni e materiale similare, ne è altresì vietato, nei pressi degli edifici di culto e dei cimiteri, il deposito e la distribuzione sul parabrezza e sul lunotto delle autovetture e comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.

In occasione delle consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito direttamente nelle mani dei cittadini interessati alla manifestazione.

In caso di impossibilità della contestazione immediata della violazione al trasgressore, la violazione sarà contestata direttamente alla ditta o al soggetto che utilizza gli spazi pubblicitari in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della Legge 689/81.

Art. 15 Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dalle altre norme di legge, nonché le sanzioni tributarie di cui all'art 23 del D. Lgs. 507/93, le violazioni al presente Regolamento sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 206,00 a € 1.549,00 così come previsto dall'art.24 del citato D. Lgs. 507 del 1993 e successive modificazioni.

Le sanzioni amministrative relative alle violazioni al presente Regolamento si applicano con le procedure di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

Per la procedura di rimozione dei mezzi pubblicitari collocati senza la prescritta autorizzazione, si applica quanto previsto dal Codice della Strada.

Art. 16 Collocazione degli impianti e deroghe.

La collocazione degli impianti pubblicitari deve avvenire, fuori dei centri abitati, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D. Lgs n.285/92 e del relativo Regolamento di attuazione DPR n.495/92.

Sono fatte salve le particolari prescrizioni e disposizioni previste per la tutela delle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

All'interno del centro abitato le distanze previste all'art.51 del citato DPR 16.121992, n.495, di cui all'art.2 del D.Lgs. 30.4.1992, n.285, sono derogate nei termini di seguito indicati:

ABACO GENERALE DISTANZE DA: ²	Strade C		Strade E		Strade F	
						
prima impianti semaforici	50	50	20	30	20	30
dopo impianti semaforici	25	25	20	25	20	20
prima di intersezioni	50	50	20	30	20	30

² Tutte le misure sono espresse in metri.

dopo intersezioni	25	25	20	25	20	20
prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione	50	50	15	30	15	30
prima segnaletica stradale indicazione	25	25	15	25	15	25
dopo segnaletica stradale	25	25	10	10	10	10
Imbocco gallerie, ponti e sottoponti	100	100	30	50	12,5	50
Altri mezzi pubblicitari	25	25	5/15*	5/15*	5/15*	5/15*

* Distanze da rispettare: 5 metri tra elementi consecutivi di uno stesso gruppo, 15 metri tra gruppi diversi.

Le distanze sopra indicate potranno essere aumentate qualora la collocazione degli impianti possa ingenerare confusione, con la segnaletica stradale, ovvero possano rendere difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero recare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Le distanze di cui sopra non si considerano per tutti gli impianti posti ad una distanza maggiore di tre metri dalla carreggiata a condizione che vengano rispettati i dettami del precedente art. 8.

All'interno dei centri abitati, per le insegne di esercizio collocate parallelamente all'asse stradale non si applicano le distanze fissate dal precedente comma 3 e dai commi 2 e 4 dell'art.51 del D.P.R. 495/92, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

Relativamente alle distanze dal margine della carreggiata si rimanda alle schede di abaco specifico.

Relativamente all'impianto di tipo preinsegna, l'installazione è ammessa, nell'ambito di un progetto unitario di segnalamento commerciale, la collocazione in ulteriore deroga alle distanze indicate al precedente comma 3 (Abaco Generale). La collocazione della preinsegna deve rispettare le sole distanze individuate nella scheda impianto. La collocazione non dovrà comunque ostacolare la percezione della segnaletica esistente, costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione. La collocazione di ogni singola posizione prevista nel progetto dovrà essere valutata contestualmente alla Polizia Locale.

Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92, gli impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di "arredo urbano" approvati dal Comune, possono rispettare le sole distanze individuate nelle singole schede di impianto. Tali impianti dovranno sempre garantire un passaggio libero conforme alle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici di cui al DPR 24.7.1996 n. 503 inoltre, la collocazione degli impianti pubblicitari di servizio, o meglio della pubblicità su di essi esposta, non dovrà ostacolare la lettura della segnaletica esistente o costituire intralcio o pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione.

In ambito urbano, la collocazione degli striscioni può essere consentita con parere favorevole della Polizia Locale, in ulteriore deroga alle disposizioni previste dalla scheda dell'Abaco specifico e da quelle di cui al precedente comma 3.

Art. 17 Abaco specifico.

- Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.
- Qui di seguito viene riportata la metodologia per la consultazione di tale scheda, rimandando al capitolo relativo all'utilizzo degli stessi per le indicazioni puntuali.

TIPOLOGIA	Riporta la tipologia dell'impianto a cui si riferisce la scheda; es. Stendardo				
TIPOLOGIA D'USO	Indica l'utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto 1) - es: Pubblica affissione commerciale - PAC				
DURATA	Riporta la durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto - es: Permanente				
Categoria	Riporta la categoria dell'impianto - es: Cartello				
Descrizione	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico esemplificativo				
Superficie mq	≤ 1 mq	1 ↔ 3 mq	3 ↔ 9 mq	9 ↔ 18 mq	> 18 mq
	Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)				

Altezza margine inferiore	Indica l'altezza minima ammessa misurata dal piano di calpestio all'intradosso del margine inferiore del supporto dello spazio pubblicitario. Misura relativa all'ingombro fisico del manufatto destinato a supportare la pubblicità con esclusione di eventuali montanti		
Margine carreggiata	In presenza di marciapiede	In assenza di marciapiede	
	Indica la distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede al punto di massimo ingombro del manufatto, misurato in proiezione sul piano di calpestio. Misura relativa all'ingombro fisico dell'impianto nella sua totalità (comprensivo dei montanti).		
Distanza da altri impianti	Temporanei	Permanenti	
	Indica la distanza da rispettare da altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti. Distanza misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro del manufatto (ingombro fisico dell'impianto comprensivo dei montanti)		
	Vengono riportate le zone individuate dal piano generale degli impianti		
Orientamento	 (parallelo)	 (ortogonale)	
	Posizione dello spazio pubblicitario/impianto rispetto alla carreggiata Per posizione ortogonale o trasversale si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all'asse della strada.		
Suddivisione in fasce dimensionali (in base alla superficie per lato del manufatto)	n.a.	Impianto non ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento	A
			Impianto ammesso nella fascia dimensionale e nella zona di piano di riferimento
Illuminazione	Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso e o illuminato		
Prescrizioni	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata		
Note	Eventuali ulteriori note relative al posizionamento		

Art. 18 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio, nelle aree a parcheggio e nelle stazioni di rifornimento di carburante.

1. Nelle stazioni di servizio, nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento carburante ubicate nei centri abitati, la collocazione dei cartelli e mezzi pubblicitari non deve superare la percentuale dell' 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio ed aree medesime.
2. Nelle aree di parcheggio e nelle stazioni di rifornimento di carburante è ammessa inoltre, in eccedenza alle superfici di cui sopra la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati, entro il limite di 2 mq, per ogni servizio erogato.
3. Sui cartelli indicanti i prezzi dei carburanti è ammessa la collocazione del logo dell'azienda titolare.

Art. 19 Schede inserimento impianti privati.

Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

TIPOLOGIA	PREINSEGNA				
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICITÀ ESTERNA PE				
DURATA	Permanente P				
Categoria	Preinsegna				
Descrizione	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 2 km.				
Altezza margine inferiore	2,20 ¹	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00 ²	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-	
Illuminazione	Non luminoso.				
Prescrizioni	Impianto ammesso esclusivamente in un progetto unitario di segnalamento commerciale. Gli elementi (schede) che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1,00x0,20 e massimi di 1,50x0,30. Sono ammesse su una stessa struttura un massimo di 6 elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica				

	autorizzazione. Non sono ammessi messaggi costituiti da più elementi uniti. Divieto di collocazione sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate.
Note	1) Se posto a raso di muri o recinzioni, tale valore può essere ridotto a 1,00 m. 2) Se l'impianto è posto in allineamento ad ostacoli già presenti sul territorio come alberi o pali dell'illuminazione pubblica, l'impianto può essere collocato a ridosso dell'ostacolo.

TIPOLOGIA		CARTELLO			
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA		PE	
DURATA		Permanente		P	
Categoria	Cartello				
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, con una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche serigrafiche o similari o sovrapposizione di altri elementi, quali adesivi.				
Altezza margine inferiore	2,20	1,00	1,50	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00 ¹	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50	
Illuminazione	Illuminato; Opaco.				
Prescrizioni	La collocazione su marciapiedi è ammessa nel rispetto delle normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici.				
Note	1) Se l'impianto è posto al raso di muri di cinta, pareti cieche o in allineamento ad ostacoli presenti (alberi o pali illuminazione), tale distanza può essere ridotta della metà.				

TIPOLOGIA		PANNELLO A LED			
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA		PE	
DURATA		Permanente		P	
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda				
Descrizione	Elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili, mediante l'utilizzo di sistemi elettronici o a led luminosi.				
Altezza margine inferiore	n.a.	1,00	2,60	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	2,00	In assenza di marciapiede	n.a. ¹	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50	
Illuminazione	Luminoso; Illuminato.				
Prescrizioni	Il tempo minimo di variabilità del messaggio sarà valutato puntualmente dalla Polizia Locale				
Note					

TIPOLOGIA		IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO			
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA		PE	
DURATA		Permanente		P	
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio				
Descrizione	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.				
Altezza margine inferiore		(1)	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,20	In assenza di marciapiede	0,60	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-	
Illuminazione	Luminoso; Opaco.				
Prescrizioni	1 Nel caso di impianti legati al piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici, il				

	<p>posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un progetto unitario delle fermate; in ogni caso lo spazio pubblicitario non deve in alcun modo interferire od occultare la segnaletica viaria.</p> <p>2 L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è subordinata alla stipula di apposita convenzione. Tale convenzione, deve essere contemplata in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune; il progetto elaborato dovrà identificare degli interventi armonici e coordinati nel loro insieme; non sono ammesse singole installazioni.</p>
Note	1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinata alla tipologia di manufatto destinato a supportare il messaggio pubblicitario. Il posizionamento dello spazio pubblicitario non deve impedire in alcun modo il passaggio libero dei pedoni.

TIPOLOGIA		STRISCIONE			
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE			
DURATA		Temporanea T			
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo				
Descrizione	<p>Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.</p> <p>Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.</p>				
Altezza margine inferiore ¹	-	5,10	5,10	5,10	-
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	-	-	In assenza di marciapiede	-
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	-	Permanenti	-
Illuminazione	Opaco.				
Prescrizioni	Le posizioni sono individuate da parte della Polizia Locale sentiti gli enti proprietari delle strade diversi dal Comune di Villorba.				
Note					

TIPOLOGIA		GONFALONE			
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE			
DURATA		Temporanea T			
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone, telo				
Descrizione	<p>Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.</p> <p>Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.</p>				
Altezza margine inferiore	2,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	-	In assenza di marciapiede	n.a. ¹⁾
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	-	Permanenti	-
Illuminazione	Opaco.				
Prescrizioni	<p>L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo, limitatamente gli eventi non commerciali tali termini possono essere estesi a 15 giorni prima e 48 ore dopo.</p> <p>Vietato l'ancoraggio ad alberi. L'utilizzo di pali dell'illuminazione pubblica è consentita esclusivamente per la promozione di eventi culturali quali: manifestazioni, convegni e sagre.</p>				
Note					

TIPOLOGIA		LOCANDINA	
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICITÀ ESTERNA PE	
DURATA		Temporanea T	
Categoria	Striscione, locandina, stendardo, telo		

Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello.				
Altezza margine inferiore	-	-	-	-	-
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	-	In assenza di marciapiede	-	-
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-	-
Illuminazione	Opaco.				
Prescrizioni	L'esposizione è consentita in occasione di iniziative commerciali manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa per 7 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 24 ore dopo il termine. L'esposizione è ammessa limitatamente alla promozione di eventi culturali, convegni, spettacoli, manifestazioni anche a carattere sportivo. Le posizioni ammesse sono individuate planimetricamente su specifica cartografia denominata "Individuazione della pubblicità temporanea", allegata al presente Piano. Posizioni individuate dalla Polizia locale.				
Note	Come impianti sono equiparati ai cavalletti a forma di v rovesciata.				

TIPOLOGIA					TELO
TIPOLOGIA D'USO					PUBBLICITÀ ESTERNA PE
DURATA					Temporanea T
Categoria	Striscione, locandina, stendardo, telo				
Descrizione	Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.				
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	-	-
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	1,00	-
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-	-
Illuminazione	Non luminoso; Luminoso; Illuminato.				
Prescrizioni	Ammessa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione, ponteggio o similari. Ove ammesso è soggetto alle procedure necessarie per la collocazione di mezzi pubblicitari su edifici e/o luoghi soggetti alla particolare tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Capo I.				
Note					

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 Tipologia degli impianti di pubbliche affissioni

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente.

Sono previsti i seguenti impianti:

- Bacheca
- Stendardo
- Tabella
- Poster

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia.

Art. 21 Identificazione

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l'indicazione: "Comune di Villorba - Servizio Pubbliche Affissioni - Utilizzo³" con il numero di individuazione dell'impianto e lo Stemma del Comune.

Art. 22 Affissione manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza commerciale.

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall'Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate.

Art. 23 Affissioni necrologiche.

L'affissione è consentita esclusivamente negli appositi impianti predisposti dal Comune. Su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, su istanza di privati, da parte del Servizio Affissioni o da parte delle aziende del settore, sugli spazi assegnati.

Art. 24 Schede inserimento impianti di pubblica affissione

Qui di seguito si riportano le schede relative a questa tipologia.

TIPOLOGIA		BACHECA			
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE ISTITUZIONALE – AFFISSIONE DIRETTA PAI-AD				
DURATA	Permanente				P
Categoria	Cartello				
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla possibilità di apertura della parte anteriore. Finalizzato alla diffusione di manifesti apposti direttamente da enti, associazioni, quartieri e partiti politici, ecc.				
Altezza margine inferiore	0,40	0,30	n.a.	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	0,50	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-	
Illuminazione	Non luminoso				
Prescrizioni	Impianti da utilizzarsi solo per affissioni di carattere istituzionale e o da parte di associazione, enti, partiti politici, affissioni necrologiche. Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei anche in associazione con altri impianti di affissione.				
Note					

TIPOLOGIA		TABELLA			
TIPOLOGIA D'USO	PUBBLICA AFFISSIONE PA				
DURATA	Permanente				P
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda				
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.				
Altezza margine inferiore	0,30	0,30	0,30	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,30	In assenza di marciapiede	0,50	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-	
Illuminazione	Non luminoso				
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in				

³ In base all'utilizzo dovrà essere riportato sulla targhetta: Affissione istituzionale, Affissione commerciale, Affissione necrologica.

associazione con altri impianti di Affissione.

TIPOLOGIA		SPAZIO PREDISPONTO			
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICA AFFISSIONE PA			
DURATA		Permanente P			
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda				
Descrizione	Superficie finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di manifesti.				
					
Altezza margine inferiore	-	-	-	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	-	In assenza di marciapiede	-	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	-	
Illuminazione	Non luminoso				
Prescrizioni					

TIPOLOGIA		STANDARD			
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICA AFFISSIONE – AFFISSIONE DIRETTA PA - AD			
DURATA		Permanente P			
Categoria	Cartello				
Descrizione	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.				
					
Altezza margine inferiore	0,40	0,3	0,3	n.a.	n.a.
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50	In assenza di marciapiede	2,00 ¹	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50 ²	
Illuminazione	Non luminoso				
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni di manufatti omogenei in associazione con altri impianti di Affissione.				
Note	1) Tale distanza può essere abbassata a 50 centimetri in caso di collocazione parallela al senso di marcia dei veicoli, per impianti collocati tra filari di alberi o in caso di impianti posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati, e/o recinzioni. 2) In caso di associazione di affissione tale distanza può essere nulla 3) Dimensione ammessa per le sole affissioni necrologiche				

TIPOLOGIA		POSTER			
TIPOLOGIA D'USO		PUBBLICA AFFISSIONE – AFFISSIONE DIRETTA PA - AD			
DURATA		Permanente P			
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda				
Descrizione	Elemento mono-bifacciale vincolato con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti cartacei. Dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.				
					
Altezza margine inferiore	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2,20 ¹
Distanza limite carreggiata	In presenza di marciapiede	0,50 ²	In assenza di marciapiede	3,00 ²	
Distanza da altri impianti	Temporanei	-	Permanenti	12,50	
Illuminazione	Non luminoso				
Prescrizioni	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni in associazione con impianti di medesimo formato per un massimo di 3 impianti.				
Note	1) Se l'impianto è collocato parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,50 m.				

- 2) Se l'impianto è posto parallelo all'asse strada ed al raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni la distanza dalla carreggiata può essere abbassata a 0,50 m.

CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

Art. 25 Definizione e tipologia degli impianti di affissione diretta

Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.

Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti:

- Bacheca
- Stendardo
- Tabella
- Poster

Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale.

Art. 26 Identificazione

Gli impianti destinati alle affissioni dirette devono avere una targhetta con l'indicazione: "affissioni dirette" e con il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 27 Schede inserimento impianti di affissione diretta.

Per similitudine formale e tipologica relativamente all'ammissibilità ed al posizionamento degli impianti di Affissione Diretta, di cui al precedente articolo 20, si rimanda alle schede degli impianti di pubblica affissione.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Tolleranze, norme transitorie e finali

Per la valutazione di conformità degli impianti esistenti ed autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono ammesse tolleranze del 10% (dieci per cento) relativamente al rispetto delle distanze e del 5% (cinque per cento) relativamente alle superfici e all'altezza da terra.

Le norme del presente Regolamento si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; tutti gli impianti attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati entro 3 anni dall'approvazione del presente Regolamento, con l'esclusione delle "insegne di esercizio" esistenti e regolarmente autorizzate.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs.30.4.1992, n. 285, dal DPR 16.12.1992, n. 495 e dalle altre norme vigenti in materia.

Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

Eventuali modifiche e o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della delibera consiliare di approvazione, va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni. L'entrata in vigore decorre dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Da tale data sono abrogate, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Regolamento.